



COMUNE DI SESTOLA

Provincia di Modena

Registro Ordinanze n° 1156

Sestola, li 14.12.2007

IL SINDACO

Vista la necessità di riservare la strada comunale Sestola-Pian del Falco-Passo del Lupo al servizio navetta per il trasporto sciatori;

Considerato che per ragioni di sicurezza e regolarità del servizio di trasporto pubblico effettuato con autobus, è necessario regolamentare il traffico e la sosta lungo le strade di cui sopra con la limitazione del numero di accesso degli automezzi;

Vista la necessità di disciplinare a tal fine la circolazione stradale e la sosta nel tratto Sestola-Pian del Falco-Passo del Lupo e nel tratto Bivio Passo del Lupo. Lago della Ninfa;

A tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità;

Visto il D. Lgs. 285/92 come modificato, ed in particolare gli artt. 6 e 7 e s.m.;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 e s.m.;

Visti gli artt. 36 e 38 della Legge 142 del 8.06.1990;

Vista la Legge 689 del 24.11.1981;

Richiamata la delibera della Giunta Municipale con la quale viene disciplinato il transito e la sosta lungo le strade di cui sopra e con la quale vengono definiti i prezzi per il pagamento della sosta invernale nei parcheggi di Pian del Falco, Passo del Lupo e Lago della Ninfa, per la stagione invernale 2007/2008;

ORDINA

- 1) Il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli lungo la strada comunale Sestola-Pian del Falco-Passo del Lupo-Lago Ninfa dalle ore 24 alle ore 15,30 durante il periodo di apertura degli impianti sciistici ad eccezione di quelli autorizzati nei seguenti periodi:
-tutti i festivi e prefestivi
-periodo natalizio (dal 23.12.2007 al 06.01.2008)**
- 2) Il divieto di sosta per tutti i veicoli esclusi quelli autorizzati dalle ore 24,00 alle ore 8,00, durante il periodo di apertura degli impianti sciistici.**
- 3) Ai veicoli autorizzati sono consentiti il transito e la sosta secondo le modalità impartite dal personale addetto al servizio e nelle aree appositamente segnalate.**

- 4) L'autorizzazione dovrà essere esposta in modo ben visibile, e dovranno essere osservate tutte le norme in essa contenute, in modo da non costituire pericolo o intralcio per gli altri veicoli e per gli autobus del trasporto pubblico di cui sopra.
- 5) Le autorizzazioni, rilasciate in numero limitato compatibilmente alle esigenze della circolazione dal personale di servizio, sono a pagamento:

Autorizzazione giornaliera per autovetture €4,00

Autorizzazione pomeridiana per autovetture € 2,50 (dalle ore 12,30 alle 15,30)

Autorizzazione giornaliera per camper €6,00

Autorizzazione stagionale autovetture per residenti €35,00

Autorizzazione stagionale autovetture non residenti €65,00.

- 6) Ai veicoli che non si atterranno alle disposizioni di cui sopra verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada ivi compresa la rimozione.

La presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica.
La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco
F.to Marco Bonucchi